

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

Alle tutte le Aziende Clienti

Loro Sedi

La Circolare per i clienti

15 maggio 2017

Anteprima

<u>Rottamazione cartelle, nuove FAQ per il post-adesione</u>	pag. 2
<u>Dai CdL nuovi chiarimenti sul Bonus Sud</u>	pag. 2
<u>Commercialisti, esonerato dai crediti solo chi è senza Partita IVA</u>	pag. 3
<u>Start Up: modifica all'atto costitutivo e statuto con una procedura semplificata</u>	pag. 3
<u>Nuove compensazioni: 24 aprile data spartiacque</u>	pag. 4
<u>Depositi IVA, nuovi chiarimenti dalle Entrate</u>	pag. 5
<u>DURC e definizione agevolata: effetti della dichiarazione di adesione</u>	pag. 6
<u>Problemi nell'applicazione dei principi contabili? L'OIC introduce un modulo per le segnalazioni</u>	pag. 7
<u>Aggiornamento coefficienti IMU/TASI per i fabbricati del gruppo D</u>	pag. 7
<u>Assegnazione di beni ai soci anche per le società in liquidazione nel 2016</u>	pag. 8

Adempimenti

<u>Dichiarazione IVA 2017: presentazione tardiva</u>	pag. 9
--	--------

Guide operative

<u>Split payment: le novità per il 2017</u>	pag. 11
---	---------

FISCO

[Cartelle esattoriali](#)[Avviso di accertamento](#)[Equitalia](#)[Rateazione](#)**Rottamazione cartelle, nuove FAQ per il post-adesione**

Al via la **fase due** della **rottamazione delle cartelle**: scaduti i termini per aderire lo scorso 21 aprile, la procedura di definizione dei carichi tributari introdotta dal Decreto Fiscale ([D.L. 193/2016](#)) prevede ora che sia **Equitalia** a fare il prossimo passo. Già, l'ente per la riscossione dovrà inviare entro il prossimo **15 giugno**, a tutti i contribuenti che hanno fatto domanda di accesso, una **comunicazione** dove viene specificato:

- quali debiti rientrano effettivamente nella definizione agevolata;
- l'ammontare dell'importo dovuto;
- la scadenza delle eventuali rate (che si ricorda sono al massimo cinque: il debito, in tal caso dovrà essere estinto per il 70% entro novembre 2017 e per il restante 30% entro settembre 2018).

In allegato alla comunicazione saranno presenti anche i relativi **bollettini di pagamento**.

Il 9 maggio 2015, Equitalia ha aggiornato le [FAQ](#) sulla definizione agevolata, lasciando on-line sul proprio sito soltanto quelle dedicate al "post 21 aprile". Tra le varie risposte, viene precisato che con il pagamento della prima rata della definizione agevolata, fissata a luglio 2017, l'eventuale precedente **piano di rateizzazione** viene automaticamente revocato. Ciò implica che, in caso di mancato pagamento o pagamento in ritardo di una delle rate successive alla prima, il contribuente non potrà tornare al suo precedente piano. Diversamente, in caso di mancato pagamento della prima rata di luglio, il contribuente potrà ancora riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente.

[Equitalia, FAQ - Definizione agevolata](#)
[D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)

[Assunzioni agevolate](#)**Dai CdL nuovi chiarimenti sul Bonus Sud**

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato sul suo sito ulteriori chiarimenti in merito al **Bonus Sud**, la misura agevolativa spettante per l'**assunzione di soggetti disoccupati** ai sensi dell'[art. 19](#), D.Lgs. n. 150/2015. L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, in Regioni "meno sviluppate" o "in transizione" nei limiti delle risorse specificamente stanziare.

In particolare, con l'Approfondimento in notizia, pubblicato il 4 maggio scorso ad integrazione del precedente documento del 18 aprile, sono state diffuse tre nuove **FAQ**.

[Fondazione Studi CdL, FAQ Bonus Sud e de minimis, 4 maggio 2017](#)
[Art. 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#)

[CNDCEC](#)
[Ordinamento professionale](#)
[Parametri professionali](#)
[Codice deontologico](#)

Commercialisti, esonerato dai crediti solo chi è senza Partita IVA

Con due recenti risposte diffuse tramite il canale Pronto Ordini, il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** ha fornito **nuove indicazioni** in relazione all'obbligo di **acquisizione** dei **crediti formativi** (30 cpf annuali) da parte dei propri iscritti previsto dall'art. 5 del Regolamento per la formazione professionale continua.

La prima, contenuta nel [P.O. 47/2017](#), fa chiarezza in merito alla **riduzione dei crediti “per non esercizio della professione”**, precisando che tale ipotesi presuppone che l'istante dichiarare, sotto la propria responsabilità, di **non essere in possesso di Partita IVA**, di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza o soggetto al relativo obbligo e di non esercitare, neppure occasionalmente, l'attività o le funzioni. A tal fine, come chiarito, occorre tenere presente che anche lo svolgimento delle funzioni di consulente tecnico e di delegato alle vendite, “costituiscono attività tipica della professione”. Pertanto, concludono dal Consiglio, *“gli iscritti che esercitano tali funzioni non possono essere dispensati dallo svolgere l'attività formativa obbligatoria ordinaria”*.

La seconda indicazione, fornita tramite il [P.O. 88/2017](#), riguarda gli iscritti esonerati dallo svolgimento della formazione professionale continua per via di una delle situazioni di **difficoltà** individuate dall'art. 6 del citato Regolamento (maternità, servizio civile, malattia grave, causa di forza maggiore). Secondo quanto chiarito, l'eventuale partecipazione di tali soggetti ad attività formative (che resta libera) non comporterà la maturazione di crediti né per il presente né per il futuro. “L'Ordine”, si legge nella risposta, *“non potrà imputare ad un diverso periodo i cpf maturati dall'iscritto nel periodo in cui è dispensato dallo svolgimento della formazione”*.

[CNDCEC, Pronto Ordini 4 aprile 2017, n. 47](#)
[CNDCEC, Pronto Ordini 24 marzo 2017, n. 88](#)
[CNDCEC, Regolamento per la Formazione Professionale Continua](#)
[Imprese Start Up innovative](#)
[Registro delle imprese](#)
[Firma elettronica avanzata](#)

Start Up: modifica all'atto costitutivo e statuto con una procedura semplificata

Le **Start Up innovative** costituite on-line con **firma digitale** potranno **modificare** il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando una **procedura semplificata**. Lo prevede il Decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del [4 maggio 2017](#), emesso in attuazione del [Decreto MISE del 28 ottobre 2016](#). Le disposizioni del Decreto acquisteranno efficacia a partire dal 22 giugno 2017.

A beneficiare del Decreto saranno principalmente le **444 imprese costituite on-line** che al 31 marzo 2016 risultavano essere iscritte o in corso di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Start Up innovative; ne trarranno altresì giovamento

anche le altre imprese che nel frattempo hanno beneficiato di questa semplificazione, la quale, come descritto nella Relazione Annuale 2016 del Ministro al Parlamento sugli effetti del cosiddetto “Startup Act italiano”, consente un risparmio stimato in circa 2mila euro.

Tale provvedimento completa gli indirizzi dati dal [D.L. 24 gennaio 2015, n. 3](#), con il quale il Governo aveva disposto che, *“al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di **garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di startup innovative** e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di startup innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto”*.

[MISE, Decreto 4 maggio 2017](#)

[MISE, Decreto 4 maggio 2017 ALLEGATO A](#)

[MISE, Decreto 4 maggio 2017 ALLEGATO B](#)

[MISE, Decreto 28 ottobre 2016](#)

[D.L. 24 gennaio 2015, n. 3](#)

[Compensazioni](#)

[Visto di conformità](#)

[IVA](#)

[Modello IVA](#)

Nuove compensazioni: 24 aprile data spartiacque

Le novità in tema di **compensazioni** previste dalla “manovrina” si applicano solo alle **dichiarazioni presentate** a partire dal **24 aprile 2017**. A chiarirlo è stata la [Risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017](#) per rispondere alle diverse richieste di chiarimenti pervenute all'Amministrazione finanziaria in relazione alle novità introdotte con il [D.L. n. 50/2017](#) (pubblicato in G.U. n. 95 del 24 aprile 2017, S.O. n. 20 e in corso di conversione) in tema di visto di conformità e utilizzo in compensazione di crediti tributari.

Come noto, tali novità consistono **nell'abbattimento da 15.000 a 5.000 euro** del limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l'apposito visto di conformità, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui [all'art. 2409-bis c.c.](#), di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

“Le nuove norme” si legge nella [Risoluzione 57/E](#) *“trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017”*. “Ne consegue che” aggiunge l'Agenzia *“per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli”*. E ancora, a scanso di equivoci, *“in altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate **successivamente al 24 aprile**, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000”*. Invece, in caso di dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli artt. [2](#) e [8](#) del D.P.R. n. 322/1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.

Tali principi dovranno applicarsi anche alle restanti novità sul tema previste dal [D.L. n. 50/2017](#), ovvero al nuovo obbligo per i titolari di Partita IVA di utilizzare i servizi telematici

messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per compensare i crediti d'imposta, qualunque sia l'importo compensato (in relazione al quale i controlli, precisa la Risoluzione, scatteranno "solo a partire dal 1° giugno p.v.") e all'impossibilità di compensare le somme richieste tramite l'atto di contestazione emesso a seguito della violazione delle nuove norme.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 04 maggio 2017, n. 57/E](#)

[D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)

Art. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

[Art. 2409-bis c.c.](#)

[Depositi IVA](#)

[IVA](#)

[Operazioni esenti IVA](#)

[IVA comunitaria](#)

Depositi IVA, nuovi chiarimenti dalle Entrate

Tramite una **Risoluzione pubblicata il 3 maggio 2017, la n. 55/E**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni sulle **novità** in tema di **Depositi IVA** previste dal Decreto Fiscale ([D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)). A decorrere dal **1° aprile 2017**, infatti, in virtù delle nuove norme, l'utilizzo del deposito IVA è stato esteso a tutti i beni, senza distinguere in base alla provenienza, e sono cambiate le modalità di estrazione dei beni stessi sulla base della provenienza. In particolare, fuori dai casi di beni introdotti mediante acquisto intracomunitario e di beni immessi in libera pratica, per i quali è stata prestata idonea garanzia, l'assolvimento dell'IVA in caso di commercializzazione del bene nel territorio dello Stato avviene con versamento diretto mediante F24 da parte del gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all'estrazione.

La nuova prassi risponde a **quattro quesiti** presentati dall'istante, ovvero da una società di diritto svizzero (ALPHA), con rappresentante fiscale in Italia, facente parte di un gruppo multinazionale che, tra i propri fornitori annovera una S.r.l. consorella (BETA), proprietaria in Italia di impianti di raffinazione siti all'interno di un polo petrolchimico. Il polo costituisce deposito fiscale e ricomprende anche impianti di proprietà di altri soggetti. Il deposito fiscale della S.r.l. viene gestito come deposito IVA, limitatamente agli impianti di proprietà della società (impianti, tubazioni e serbatoi).

Il **primo quesito** verte sulle modalità di assolvimento dell'imposta da parte del soggetto che estrae i beni dal deposito IVA ai fini del loro utilizzo/commercializzazione in territorio nazionale, quando questi è un soggetto diverso da colui che ha introdotto i beni nel deposito IVA. Sul punto, la Risoluzione precisa: "anche nel caso in cui i beni introdotti siano ceduti a terzi nel corso della loro permanenza nel deposito, l'imposta da versare tramite F24 va calcolata applicando il valore percentuale delle materie prime di provenienza italiana introdotte nel deposito IVA al corrispettivo o valore pattuito per l'ultima cessione effettuata prima dell'estrazione. A tal fine, ALPHA ha l'onere di acquisire detta percentuale dal proprio cedente (BETA)".

Il **secondo quesito** è volto a chiedere se, per i beni estratti dal deposito IVA, sia possibile determinare la base imponibile basandosi su una metodologia di calcolo di allocazione proporzionale semplice dato che, nel caso di specie, le materie prime introdotte nel deposito IVA sono oggetto di un processo di lavorazione la cui complessità rende "impossibile" l'individuazione, all'interno del prodotto finito, della singola partita di materia prima utilizzata

per la sua produzione. In relazione a tale quesito, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver osservato preliminarmente che lo strumento dell'interpello ordinario non si presta all'individuazione di tali metodologie di calcolo, ha osservato: *"seppur con i limiti probatori e valutativi dello strumento dell'interpello, sulla base di quanto rappresentato dall'istante può ritenersi che la metodologia di calcolo rappresentata, in relazione alla complessità di lavorazione dei beni in esame, possa essere astrattamente idonea per il calcolo della base imponibile, ai sensi dell'[art. 50-bis](#), comma 6, del D.L. n. 331/1993"*.

Con il **terzo quesito** viene domandato all'Agenzia delle Entrate se sia possibile scomputare dal versamento (mediante F24) dell'imposta dovuta e relativa all'estrazione di beni dal deposito IVA (con utilizzazione o commercializzazione nel territorio italiano) il credito IVA proveniente dalla liquidazione IVA periodica. La risposta dell'Agenzia è negativa.

Con il **quarto quesito** si chiede di far chiarezza su quale sia il soggetto a cui deve essere indirizzata la lettera di intento da inviare all'Agenzia delle Entrate nel caso in cui il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA (per l'utilizzazione e commercializzazione nel territorio italiano) si qualifichi quale esportatore abituale e voglia spendere il proprio plafond al fine di non dover versare l'IVA dovuta mediante modello F24.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 03 maggio 2017, n. 55/E](#)
[D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)
[Art. 50-bis, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#)

DURC **Contributi previdenziali e assistenziali** **Premi assicurativi**

DURC e definizione agevolata: effetti della dichiarazione di adesione

L'[art. 54](#), D.L. n. 50/2017, con cui il legislatore ha inteso disciplinare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 193/2016 ai fini della verifica della regolarità contributiva, è oggetto delle recenti **Circolari INPS n. 80/2017** e **INAIL n. 18/2017**.

L'[art. 6](#), D.L. n. 193/2016 ha dettato **disposizioni in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione negli anni dal 2000 al 2016**; con l'[art. 54](#), D.L. n. 50/2017 si sono poi risolte le problematiche connesse all'assenza di coordinamento tra la modulazione dei termini previsti dal citato [art. 6](#) per il perfezionamento della definizione agevolata ed i requisiti di regolarità dettati dall'[art. 3](#) del D.M. 30 gennaio 2015:

- il termine di presentazione all'Agente della Riscossione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte degli interessati è scaduto il 21 aprile 2017;
- il termine entro cui l'Agente della Riscossione deve **comunicare** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno/mese di scadenza di ciascuna di esse, è fissato per il 15 giugno 2017.

"In sostanza" spiega la Circolare INPS *"il legislatore ha ricondotto la sussistenza della condizione di **regolarità contributiva** alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri*

requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC. Ricorrendo tale ultima condizione, il contribuente potrà ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità ove i medesimi rappresentino l'unica irregolarità rilevata in sede di verifica automatizzata".

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. L'annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata interesserà tutti i Documenti con esito di regolarità formati a partire dal 24 aprile 2017.

L'elenco dei documenti annullati saranno pubblicati in apposita sezione del **servizio DURC on-line**.

[INPS, Circolare 2 maggio 2017, n. 80](#)

[INAIL, Circolare 28 aprile 2017, n. 18](#)

[Art. 54, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)

[Art. 6, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)

[Art. 3, D.M. 30 gennaio 2015](#)

[Organismo italiano di contabilità](#)

[Bilancio d'esercizio](#)

Problemi nell'applicazione dei principi contabili? L'OIC introduce un modulo per le segnalazioni

Il 2 maggio 2017 l'Organismo italiano di contabilità, per mezzo di un comunicato stampa, ha annunciato l'introduzione di un nuovo importante strumento per gli operatori di bilancio: un modulo con cui segnalare **eventuali problematiche** nell'applicazione dei principi contabili.

Il modulo risulta maggiormente utile, anche alla luce delle recenti modifiche ai principi contabili introdotte dalla stessa fondazione OIC, in seguito all'emanazione del [D.Lgs. 139/15](#), con il quale si sono apportate rilevanti novità in materia di bilancio d'esercizio.

L'OIC, quindi, dando attuazione alla propria funzione di standard setter nazionale darà corso esclusivamente a quelle richieste che risultino coprire un interesse generale.

Interesse che sarà valutato in base:

1. alla diffusione della problematica e l'impatto che ha o potrebbe avere sugli operatori interessati
2. al miglioramento dell'informazione di bilancio derivante dall'eliminazione o riduzione dei diversi trattamenti contabili.

La fondazione informerà il richiedente dell'esito di tale **preliminare valutazione** e del successivo iter necessario ad affrontare la problematica rappresentata.

[OIC, Comunicato stampa 2 maggio 2017](#)

[D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#)

IMU TASI

Aggiornamento coefficienti IMU/TASI per i fabbricati del gruppo D

Il 28 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto Ministeriale del 14 aprile](#), con il quale si dispone l'aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2017.

Il valore per i fabbricati classificabili nel **gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, secondo quanto disciplinato all'[art. 5](#), comma 3, D.Lgs. n. 504/1992, sarà determinato applicando appositi coefficienti, alla data di inizio di ciascun anno solare. Per il 2017, in linea con il 2016, il riferimento è **l'1,01**.

[MEF, Decreto Ministeriale 14 aprile 2017](#)

[Art. 5, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#)

[Legge di Stabilità 2016](#)

[Fringe benefit](#)

[Amministratori di società](#)

[Modello Unico Società di persone](#)

Assegnazione di beni ai soci anche per le società in liquidazione nel 2016

Anche le società di persone in liquidazione nel corso del 2016 possono accedere **all'assegnazione agevolata dei beni ai soci**. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione 54/E](#), pubblicata il 2 maggio 2017, con la quale viene risposto alle richieste in merito.

Ricordiamo che il regime agevolato prevede l'applicazione opzionale di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative. L'esercizio dell'opzione si perfeziona, generalmente, indicando in dichiarazione il valore dei beni assegnati, con relativa imposta sostitutiva. Per le **società poste in liquidazione prima del 31 dicembre scorso**, tuttavia, non ci sarà l'obbligo di indicare i dati nel modello Unico SP 2016: «il modello, infatti, non prevede una sezione specifica, inserita invece nei modelli approvati nel 2017», spiega l'Agenzia. «*Nel caso di specie, quindi, si è dell'avviso che possa trovare applicazione il principio di carattere generale del cd. comportamento concludente, disciplinato dall'[art. 1](#), comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili*».

*«In ogni caso, precisano le Entrate, i soggetti interessati devono **redigere un prospetto di raccordo**, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all'imposta dovuta per la definizione dell'opzione in parola, che potranno inviare all'Ufficio territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli Organi di controllo».*

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 02 maggio 2017, n. 54/E](#)

[Art. 1, comma 1, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442](#)

ADEMPIMENTI

[IVA](#)[Comunicazione dati IVA](#)[Modello IVA](#)[Ravvedimento operoso](#)[F24](#)**Dichiarazione IVA 2017: presentazione tardiva**

A partire dal 2017, i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di Partita IVA sono obbligati a presentare la **dichiarazione IVA 2017** relativa all'anno d'imposta 2016 tramite **spedizione telematica** entro il 28 febbraio.

Chi non ha presentato tale dichiarazione entro il termine, ha tempo **fino al 29 maggio 2017** per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione della dichiarazione IVA 2017 relativa all'anno d'imposta 2016.

Con un comunicato stampa del 5 maggio 2017, l'Agenzia ha preannunciato l'invio agli indirizzi PEC di alcuni contribuenti che presentano **eventuali anomalie nella dichiarazione** Iva per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola.

Questa opportunità è offerta appunto **a coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2016** o che l'hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA e che avranno così il tempo di rimediare in tempo utile pagando sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

La comunicazione, oltre alla modalità PEC, è consultabile all'interno del Cassetto fiscale, presente nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia.

Come mettersi in regola

I contribuenti che hanno **omesso di presentare la dichiarazione IVA** relativa all'anno di imposta 2016 possono **regolarizzare** la posizione presentando la dichiarazione **entro 90 giorni che decorrono dal 28 febbraio 2017** e versando le sanzioni in misura ridotta.

In particolare, è dovuta la **sanzione pari a 25 euro** (ossia la sanzione in misura fissa di 250 euro, ridotta a un decimo).

Se, invece, il contribuente ha presentato la dichiarazione nei termini, ma ha **commesso errori o omissioni**, può, sempre **entro il 29 maggio**, presentare una **dichiarazione integrativa** versando la corrispondente sanzione pari a 27,78 euro (ossia la sanzione in misura fissa di 250 euro prevista per l'ipotesi di irregolare dichiarazione, ridotta a un nono).

Attenzione

Se risulta un **versamento del tributo in misura inferiore al dovuto**, o l'utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente deve **versare anche la relativa differenza** e gli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario.

In questo caso è dovuta la relativa **sanzione per omesso versamento** (pari al 30 o al 15%), ridotta secondo le misure previste dall'[art. 13](#) del D.Lgs. n. 472/1997 per il ravvedimento operoso.

La dichiarazione omessa o integrativa **deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Per il versamento della sanzione va utilizzato il **codice tributo 8911** nella sezione erario del Modello F24.

Il **modello F24** può essere pagato:

1. con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
2. con i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero;
3. tramite intermediario abilitato.

Attenzione

La dichiarazione presentata **oltre novanta giorni dalla scadenza** del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Inoltre, in caso di accertamento di maggiori imponibili rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, si rende applicabile la sanzione di omessa presentazione della dichiarazione nella misura compresa tra il 120 e il 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta.

GUIDE OPERATIVE

[Split payment](#)

[IVA](#)

[Reverse charger](#)

[Fattura elettronica e semplificata](#)

Split payment: le novità per il 2017

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

Lo **split payment** è stato introdotto con la Legge di Stabilità del 2015 e prevede che l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatturate dal 1° gennaio 2015 sia versata direttamente dai cessionari e/o committenti, con modalità differenti a seconda che essi siano o meno soggetti passivi IVA.

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

Tale meccanismo mira a garantire, da un lato, l'erario, dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

Con l'approvazione della **manovra correttiva** ([D.L. n. 50/2017](#)), a partire dal 1° luglio 2017 è stata ampliata la categoria dei contribuenti interessati dalla scissione dei pagamenti dell'Iva.

Si ricorda che il meccanismo di cui si discute ha carattere temporaneo: infatti, valevole, in un primo momento sino al 31 dicembre 2017, è stato esteso sino al 30 giugno 2020 (v.d. [Decisione del Consiglio UE n. 2017/784](#) che, appunto, ha autorizzato l'Italia a prorogare lo split payment fino a tale data).

Ambito soggettivo

Deve trattarsi di **cessioni di beni e prestazioni di servizi** effettuate **nei confronti** dei seguenti Enti:

1. Stato;
2. organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
3. enti pubblici territoriali;
4. consorzi costituiti tra enti pubblici;
5. CCIAA;
6. istituti universitari;
7. ASL;
8. enti ospedalieri;
9. enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
10. enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

Sono **escluse** dall'applicazione dello split payment:

1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d'imposta (reverse charge),
2. le operazioni con riferimento alle quali l'IVA non viene separatamente indicata in fattura.

Più nel dettaglio i soggetti esclusi sono stati indicati nella [Circolare n. 1/E del gennaio 2015](#) in cui si rileva espressamente che lo split payment non può trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti:

- degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento;
- delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo

- privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività;
- degli Ordini professionali;
 - degli Enti ed istituti di ricerca;
 - delle Agenzie fiscali;
 - delle Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM);
 - delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);
 - degli Automobile club provinciali;
 - dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
 - dell'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID);
 - dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).

Ambito Oggettivo

La disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

Le operazioni soggette a scissione dei pagamenti devono essere documentate mediante **fattura emessa dai fornitori**, pertanto si devono considerare **escluse** le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio:

- della ricevuta fiscale;
- dello scontrino fiscale, ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Modalità di registrazione delle fatture

I soggetti passivi IVA relativamente alle operazioni che rientrano nello split payment devono emettere la fattura riportando l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Le fatture devono essere registrate nel registro IVA vendite o in quello dei corrispettivi, senza indicare l'imposta nella liquidazione periodica.

Questo perché le Pubbliche Amministrazioni, destinatarie delle fatture, sono tenute, in luogo dei loro fornitori, a versare l'IVA all'Erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale la stessa è diventata esigibile.

Modalità di versamento

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

Il pagamento all'Erario deve avvenire, senza che possa beneficiarsi della compensazione orizzontale con crediti di altre imposte, con le seguenti **modalità**:

1. per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, utilizzando il modello "F24 Enti pubblici";
2. per i soggetti che non sono titolari di conti presso la Banca d'Italia, ma sono autorizzati a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato ex [art. 17](#), D.Lgs. n. 241/1997;
3. per gli altri soggetti, direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

La Pubblica Amministrazione acquirente può effettuare il versamento dell'imposta, alternativamente:

1. con un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
2. in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
3. entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Novità 2017

Con la pubblicazione del [D.L. n. 50/2017](#) in Gazzetta Ufficiale, lo split payment a partire dal 1° luglio 2017 viene esteso a settori non ancora interessati dalla scissione dei pagamenti dell'Iva in particolare alle:

1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
2. società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
3. società controllate direttamente o indirettamente, dalle società sopra menzionate;
4. società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Inoltre, a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'[art. 17-ter](#) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vengono inclusi nel meccanismo dello split payment **anche le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, in precedenza escluse**.

Quindi con le nuove norme rientreranno, tra le operazioni soggette a split payment, anche:

1. le prestazioni dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni,
2. le prestazioni di agenzia e di intermediazione,

3. le cessioni di brevetti
4. tutte le fattispecie per le quali il [D.P.R. n. 600/73](#) prevede l'obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d'imposta o di acconto ai fini IRPEF o IRES.

Nulla cambia **dal punto di vista operativo**: la fattura emessa continuerà ad indicare l'ammontare dell'IVA dovuta allo stato che però non sarà incassata e quindi non sarà indicata nella liquidazione.

Naturalmente verrà meno la necessità di indicare se le fatture saranno ad esigibilità IVA immediata o differita in quanto nei confronti degli enti precedentemente menzionati, potranno essere emesse fatture, esclusivamente in regime di "scissione dei pagamenti".

Attenzione

Nei confronti della pubblica amministrazione le fatture devono essere di tipo elettronico e trasmesse a mezzo SdI.

Pertanto è necessario indicare "S" nel campo specifico.

La Circolare per i clienti

31 maggio 2017

Anteprima

Regimi per il rientro di cervelli e paperoni, le Entrate dedicano una Circolare	pag. 2
Studi di settore, modalità di accesso al regime premiale 2016	pag. 2
Iper e Super ammortamenti beni strumentali 4.0: on-line le nuove FAQ	pag. 3
Rottamazione, un sms ricorda ai contribuenti le rate in scadenza	pag. 4
Antiriciclaggio, tramite il CNDCEC la segnalazione di operazioni sospette	pag. 4
Più welfare ai professionisti dalle Casse	pag. 5
In Gazzetta Ufficiale le modalità di accesso ai contributi per le imprese sociali	pag. 5
Erogazioni liberali per lo spettacolo, beneficio fiscale anche con attività indiretta	pag. 6
Esenzioni IVA e certificazione dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie in farmacia	pag. 6
Reverse charge, sanzioni light	pag. 7

Adempimenti

Al 16 giugno la prima rata di IMU e TASI	pag. 9
--	--------

Guide operative

Manovra correttiva: chiusura delle liti pendenti	pag. 11
--	---------

Agevolazioni fiscali per i lavoratori che si trasferiscono in Italia

Regimi agevolativi per il rientro in Italia, le Entrate dedicano una Circolare

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 23 maggio 2017 la [Circolare n. 17/E](#) al fine di fornire chiarimenti e indicazioni in merito ai regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese, modificati di recente dall'ultima legge di Bilancio (L. n. 232/2016). In particolare, vengo presi in analisi i regimi rivolti ai cosiddetti "impatriati", ovvero lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati; agli *high net worth individual*, neo residenti ad alta capacità contributiva; ai docenti e ricercatori e ai lavoratori "contro-esodati". Premesso che il tratto comune di tutti questi regimi è costituito dal trasferimento della residenza in Italia dei soggetti beneficiari, vediamo per ciascuno in cosa consistono.

In particolare, quello per i **lavoratori impatriati** ([art. 16](#), **D.Lgs. n. 147/2015**) è un regime quinquennale (2016-2020) rivolto ai soggetti che, in possesso di specifici requisiti, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un'attività lavorativa. Con la Legge di Bilancio, a partire dal 1° gennaio scorso, il regime prevede che i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare (mentre fino allo scorso anno al 70%). Dalla stessa data sono anche cambiati i requisiti per accedere al regime. Detti **requisiti** variano a seconda del soggetto beneficiario, e precisamente:

- impatriati in possesso di laurea;
- manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione;
- lavoratori autonomi impatriati.

Come precisato nella nuova Circolare e stante l'assenza di una norma che stabilisca il periodo di imposta a decorrere dal quale l'impatrio assume rilevanza (ovvero da quando il soggetto può essersi trasferito in Italia per poter fruire del beneficio fiscale), l'Agenzia ritiene che possano beneficiare dell'agevolazione "*i soggetti che abbiano acquisito la residenza fiscale in Italia a partire da tale periodo d'imposta, salva la possibilità riconosciuta ai soggetti beneficiari della [L. 238/2010](#) di accedervi su opzione*". Non solo. La nuova prassi chiarisce altresì che il regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d'imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana, e a chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l'attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.

[Agenzia delle Entrate, Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E](#)

[Art. 16, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147](#)

[L. 30 dicembre 2010, n. 238](#)

Studi di settore

GERICO

Modello unico persone fisiche

Accertamento con adesione

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

Studi di settore, modalità di accesso al regime premiale 2016

Con il [Provvedimento del 23 maggio 2017, n. 99553](#), l'Agenzia delle Entrate dispone in materia di quanti accedono al regime premiale di cui all'[art. 10, comma 9 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore. Per tali contribuenti, sono preclusi gli **accertamenti** basati sulle presunzioni semplici, sono **ridotti di un anno** i termini di decadenza per l'attività di accertamento, ed inoltre la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa purché il reddito complessivo accertabile ecceda di **almeno un terzo quello dichiarato**. Per accedere al regime, il contribuente deve dichiarare, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, deve assolvere gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e deve essere coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore.

Le Entrate comunicano che anche per il 2016, **in via sperimentale**, varranno i criteri previsti per il 2015. L'accesso per il periodo d'imposta 2016 è comunque relativo ai soli contribuenti che applicano gli studi indicati nel [Provvedimento del 23 maggio 2017](#) (Allegato n.1). *«Nell'Allegato n. 1 a questo Provvedimento – precisano le Entrate – sono individuati gli studi di settore con le caratteristiche in precedenza richiamate, distinguendo gli studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro tipologie, da quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili a tre tipologie e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti"».*

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 maggio 2017, n. 99553](#)

[Art. 10, comma 9 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#)

[Ammortamento](#)

[Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi](#)

Iper e Super ammortamenti beni strumentali 4.0: on-line le nuove FAQ

Gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti, possono beneficiare dell'iper ammortamento? La capacità di adattività alle derive di processo deve obbligatoriamente prevedere la possibilità di intervento diretto sul processo o è previsto che sussista anche senza possibilità di essere monitorabile? I costi sostenuti per revamping o ammodernamento di un macchinario sono agevolabili?

Sono queste solo alcune delle **FAQ in tema di Iper e Super ammortamenti** dei beni strumentali 4.0 pubblicate il 19 maggio 2017, dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Tra i chiarimenti resi, il MISE ha specificato che per essere considerati ammissibili ai fini dell'iper ammortamento i *"Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità"* e i *"Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0"* **non devono rispettare** le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 successive caratteristiche elencate nell'allegato A, bensì *"il rispetto dell'obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito dell'interconnessione"*.

Per quanto concerne i “beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti”, Il Ministero ha chiarito che le relative caratteristiche indicate nell'allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter considerare il macchinario 4.0, pertanto, “tutto ciò che è equivalente, o anche superiore tecnologicamente, è iper ammortizzabile”.

[MISE, FAQ iper ammortamento_Allegato A](#)

[Equitalia](#)

[Cartelle esattoriali](#)

[Rateazione](#)

Rottamazione, un sms ricorda ai contribuenti le rate in scadenza

Un sms per chi ha la “memoria corta”: anche chi ha aderito alla definizione agevolata dei ruoli potrà attivare il **servizio sms “Se mi Scordo”**, messo a punto da Equitalia. Si tratta di un progetto di alert che Ernesto Maria Ruffini, amministratore della società, ha voluto per avvisare i contribuenti qualora Equitalia venga incaricata di riscuotere un debito. Ora, il servizio è esteso anche a quei contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata che si è chiusa il 21 aprile scorso.

In pratica: chi vorrà essere avvisato con un sms o una mail, dovrà collegarsi **all'area riservata** del sito internet di Equitalia, accedere con le **credenziali Spid** e scegliere l'opzione di adesione al servizio “Se mi Scordo” dedicata alla rottamazione. In tal modo, il contribuente riceverà un sms che si potrebbe rivelare molto utile per non dimenticare di pagare una rata o per non pagarla in ritardo (pena, la revoca dei benefici della rottamazione).

Il servizio di alert di Equitalia è stato attivato, in questi primi sei mesi, da poco meno di 100mila utenti; il 60% di loro ha chiesto di essere avvisato via mail: di costoro, il 50,48% (29.888) ha preferito la funzione “scadenza rata” mentre il restante 49,52% (29.321) ha optato per l'alert “nuova cartella”. Venendo ai 40mila utenti che hanno registrato il proprio numero di cellulare nell'area riservata del portale di Equitalia, 20.521 (51,99%) ha optato per la funzione “scadenza rata”, mentre 18.952 (48,01%) ha scelto l'avviso “nuova cartella”.

[Equitalia, Comunicato Stampa 20 maggio 2017](#)

[CNDCEC](#)

[Antiriciclaggio](#)

[Contanti](#)

[Ordinamento professionale](#)

[Intermediari finanziari](#)

Antiriciclaggio, tramite il CNDCEC la segnalazione di operazioni sospette

Un software per la **segnalazione di operazioni sospette**: si chiama AS-SOS e lo ha messo a punto il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, facendo seguito al protocollo di intesa stipulato con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Il Consiglio ne dà notizia con [l'Informativa 18 maggio 2017, n. 29](#).

Il **software AS-SOS** è disponibile sul sito dei commercialisti (in home page) ed è anche raggiungibile sul sito <https://antiriciclaggiopro.it>. Il software «**è in grado di assicurare la ricezione di segnalazioni in forma anonima** – spiegano dal CNDCEC – per effettuare la

segnalazione e per seguirne l'iter è necessaria la registrazione da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili mediante l'inserimento dei dati richiesti».

Il programma **cripterà automaticamente i dati del segnalante e della segnalazione**. La ricevuta di accettazione o di scarto, in formato PDF, sarà inoltrata dal sistema in una casella di posta elettronica predisposta dal CNDCEC: tale messaggio consentirà al software di associare all'ID univoco della segnalazione il protocollo comunicato dalla UIF per le eventuali comunicazioni successive. *«Il Consiglio Nazionale ha così realizzato lo scopo di fornire agli iscritti uno strumento telematico di immediato accesso e di agevole utilizzo, dotato di adeguati livelli di sicurezza, in grado di assicurare la riservatezza dei segnalanti conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento».*

[CNDCEC, Informativa 18 maggio 2017, n. 29](#)

[Lavoro autonomo](#)

[Contributi previdenziali e assistenziali](#)

[Pensioni](#)

[Previdenza complementare](#)

Più welfare ai professionisti dalle Casse

Più prestazioni sociali dalle Casse in cambio dell'aumento dell'aliquota contributiva. È quanto prevede il nuovo **Jobs Act** dei **lavoratori autonomi**. La novità dovrà essere attuata dal Governo attraverso uno o più decreti legislativi, da emanarsi nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del Jobs Act degli autonomi, volti ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre **prestazioni sociali**, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

Non solo. Sempre tramite decreto legislativo, l'esecutivo dovrà prevedere una serie di misure **a vantaggio degli iscritti alla gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, e precisamente:

- **la riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità**, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché l'introduzione minimali e massimali per le medesime prestazioni;
- **la modifica dei requisiti dell'indennità di malattia**, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70% del massimale ex [art. 2](#), comma 18, L. n. 335/1995 ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;
- **la previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva** in una misura possibilmente non superiore allo 0,5%.

[Jobs Act, Statuto dei lavoratori autonomi](#)

[Art. 2, comma 18, L. 8 agosto 1995, n. 335](#)

ONLUS Società cooperative

In Gazzetta Ufficiale le modalità di accesso ai contributi per le imprese sociali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2017) il [Decreto 8 marzo 2017](#) del Ministero dello Sviluppo Economico, che definisce i criteri e le modalità per l'accesso delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai **contributi non rimborsabili** concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile per un totale di 23.000.000 di euro.

I contributi saranno stanziati per programmi di cui all'[art. 4](#) del D.M. 3 luglio 2015 (programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese sociali, cooperative sociali, ONLUS, con sede operativa sul territorio nazionale, regolarmente costituite e non in liquidazione, in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, con una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice), a condizione che vengano presentate spese ammissibili non superiori a euro 3.000.000. Il contributo viene concesso **in aggiunta al finanziamento agevolato**, nella misura massima del 5 per cento delle spese ammissibili complessive: la sua erogazione sarà disposta in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione del programma di investimento, su istanza dell'impresa beneficiaria, formulata contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo del finanziamento agevolato ed alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute.

Nel Decreto viene stabilito che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. si occuperà degli adempimenti tecnici ed amministrativi (art. 3).

[MISE, Decreto 8 marzo 2017 G.U. 16 maggio 2017, n. 112](#)
[Art. 4. D.M. 3 luglio 2015](#)

Giochi e spettacoli IRES

Erogazioni liberali per lo spettacolo, beneficio fiscale anche con attività indiretta

Detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali per le associazioni del settore dello spettacolo: questo il tema della [Risoluzione 59/E](#) pubblicata il 12 maggio 2017 dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso posto in osservazione con un quesito, l'attività svolta da un'**associazione nel settore dello spettacolo musicale** sia in modo diretto che indiretto. L'attività organizzata direttamente dall'associazione prevede infatti eventi musicali, in cui i musicisti esercenti lo spettacolo vengono direttamente retribuiti dallo stesso ente organizzatore, che così utilizza parte delle erogazioni liberali ricevute. L'attività indiretta è svolta grazie all'erogazione di una percentuale dei fondi ad un ente terzo, che opera e persegue l'esercizio esclusivo dell'attività musicale per mezzo di un'orchestra e che utilizza tali somme in modo vincolato dalle indicazioni dell'associazione.

Secondo le Entrate, **non osta alla fruizione del beneficio la circostanza che la produzione sia attuata anche grazie a tale ente terzo**; in ogni caso, bisogna tener presente che «/e

erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato, e, di conseguenza, sarà onere dell'associazione istante verificare l'effettivo utilizzo, da parte di Y, delle erogazioni ricevute per la produzione nei vari settori dello spettacolo».

Poiché infine la platea dei possibili **sostenitori dell'associazione** può comprendere anche soggetti IRES, per questi ultimi sarà possibile la «*deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo*».

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 maggio 2017, n. 59/E](#)

IVA Fattura

Esenzioni IVA e certificazione dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie in farmacia

Soltanto le prestazioni sanitarie di **diagnosi, cura e riabilitazione**, effettuate da soggetti **abilitati all'esercizio della professione**, sono **esenti dall'IVA**. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione 60/E](#), con la quale l'Agenzia ha precisato che «*l'esenzione IVA è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all'esercizio della professione)*». In pratica, «*il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell'esenzione*».

Con la Risoluzione viene anche identificato nello «**scontrino parlante**» il metodo di **certificazione dei corrispettivi corretto**. Infatti, secondo l'Agenzia, in merito alla certificazione dei corrispettivi, le prestazioni rese all'interno delle farmacie si possono documentare grazie allo scontrino fiscale «parlante», che riporta la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario: «*Non si ravvisano preclusioni – si legge nel documento di prassi – alla certificazione, da parte delle farmacie, delle prestazioni dedotte nella presente istanza mediante scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, in linea con quanto disposto per la certificazione dell'acquisto di medicinali*». In effetti, i soggetti abilitati all'esercizio della professione sanitaria che rendono le prestazioni per conto della farmacia **all'interno dei suoi locali**, emettono comunque fattura nei confronti di quest'ultima.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 maggio 2017, n. 60/E](#)

Reverse charge IVA IVA per cassa

Reverse charge, sanzioni light

Sanzioni fisse per chi assolve l'**IVA** in forma ordinaria anziché applicare il **reverse charge** e per chi fa il contrario, ovvero applica il reverse charge quando non occorre. Il chiarimento è contenuto nella [Circolare n. 16/E](#) pubblicata l'11 maggio 2017 dall'Agenzia delle Entrate. La

nuova prassi chiarisce il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal [D.Lgs. n. 158/2015](#).

Tale provvedimento, si ricorda, ha modificato le sanzioni amministrative in materia di documentazione e registrazione delle operazioni IVA, previste nell'[art. 6](#) del D.Lgs. n. 471/1997, intervenendo, soprattutto, nella disciplina sanzionatoria dell'inversione contabile. Le modifiche apportate sono in vigore dal 1° gennaio 2016 e trovano applicazione, per il principio del *favor rei*, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi "definitivi" anteriormente al 1° gennaio 2016.

Ebbene, secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 16/E, con il nuovo sistema sanzionatorio agli errori che ricadono sulla scelta tra reverse charge e IVA ordinaria si applica una **sanzione fissa da 250 euro a 10mila euro**. In particolare, nel caso in cui il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di IVA come per un'operazione ordinaria, quando invece si doveva applicare l'inversione contabile, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. La stessa regola vale, a patto che non si tratti di ipotesi palesemente estranee al regime dell'inversione contabile, anche per il caso opposto: quando anziché assolvere l'IVA in via ordinaria l'operazione viene sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore.

Altro chiarimento fornito dalla Circolare riguarda le **operazioni esenti, non imponibili, escluse da IVA o inesistenti**: in caso di applicazione del reverse charge a tali operazioni, il debito d'imposta e la relativa detrazione **si annullano**. "In sede di accertamento – si legge nella Circolare - vengono espunti sia il debito sia il credito d'imposta confluiti nella liquidazione periodica (eliminando così gli effetti dell'operazione contabilizzata)". In caso di operazioni inesistenti, però, si applica anche una specifica sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

[Agenzia delle Entrate, Circolare 11 maggio 2017, n. 16/E](#)
[D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#)
[Art. 6 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471/1997](#)

ADEMPIMENTI

[IMU](#)
[Dichiarazione IMU](#)
[TASI](#)
[Abitazione](#)
[Catasto](#)
[Legge di Stabilità 2016](#)

Al 16 Giugno la prima rata di IMU e TASI

Si rinnova per l'anno 2017 l'appuntamento con il versamento della **prima rata dell'IMU e della TASI**. I due tributi comunali dovranno essere pagati **entro il 16 giugno** con bollettini postali ovvero compilando il modello F24.

Vediamo nel dettaglio come si determina l'importo da pagare.

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizio e C. S.a.s.
Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca
Tel. 0583.70.99.36 (n°2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57 – email: segreteria@studio92.info
Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU)
Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467

IMU

Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori a titolo di proprietà di un immobile ovvero di altro diritto reale (es. usufrutto, diritto d'uso, d'abitazione, etc.) su di esso costituito.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Non sono soggette ad IMU:

1. **le abitazioni principali e le relative pertinenze**, ad eccezione delle unità immobiliari "di lusso" ricomprese nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) non sono soggette all'IMU;
2. **le pertinenze dell'abitazione principale**: possono beneficiare dell'esclusione dal prelievo solo un'unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie: C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse e posti auto), C/7 (tettoie).

Sono **assimilate** all'abitazione principale e quindi non soggette ad IMU:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci e da questi adibite ad abitazione principale;
2. gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e da altri enti di edilizia residenziale pubblica;
3. l'abitazione assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio presso le Forze armate, di polizia, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
5. l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a condizione che risultino già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e che l'immobile non sia locato o concesso in comodato d'uso.

I Comuni, con il loro regolamento, possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Per determinare quanto pagare entro il 16 giugno, il calcolo è molto semplice in quanto corrisponde **al 50% dell'imposta calcolata** applicando le aliquote e le detrazioni in vigore l'anno precedente.

Le **eventuali variazioni di aliquote e detrazioni** deliberate nel corso **del 2016**, e/o le eventuali variazioni di destinazione d'uso o di possesso dell'immobile, avranno rilevanza esclusivamente in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

Il versamento con il prevede i seguenti **codici tributo**:

- 3912 abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3914 terreni
- 3916 aree fabbricabili
- 3918 altri fabbricati

TASI

Presupposto della **TASI** è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Con l'entrata in vigore della [Legge di Stabilità 2016](#) la TASI non è più dovuta sulle prime case e relative pertinenze, e per gli **inquilini**.

Il **primo acconto** da versare così come per l'IMU, il 16 giugno, è determinato facendo riferimento alle aliquote stabilite per il 2016 ed è pari al 50% dell'imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per lo scorso anno.

Per il versamento tramite modello **F24** i codici tributi stabiliti sono:

1. 3958 - TASI su abitazione principale e relative pertinenze;
2. 3959 - TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale;
3. 3960 - TASI per le aree fabbricabili;
4. 3961 - TASI per altri fabbricati.

Si ricorda che:

1) nel caso di **immobili in comodato d'uso gratuito** concessi nei confronti di parenti di primo grado in linea retta (quindi genitori-figli; figli-genitori), si gode di una riduzione del 50% dell'IMU e della TASI.

Le condizioni **per ottenere la riduzione** sono le seguenti:

- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del comodante, quindi prima casa;
- il comodante deve avere dunque, la residenza e il domicilio nello stesso Comune in cui l'immobile è concesso in comodato;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre all'abitazione principale non di lusso concessa in comodato d'uso;
- non deve trattarsi di una casa di lusso né avere pregio artistico o storico, quindi non deve rientrare nelle **categorie catastali** A1, A8 e A9;
- il comodato d'uso deve essere regolarmente registrato tramite contratto presso l'Agenzia delle Entrate, compilando e presentando il modello 69/2016;
- il comodante deve presentare la dichiarazione IMU 2016 che attesti il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della riduzione.

2) nel caso di **immobili locati a canone concordato** si gode di uno sconto su IMU e TASI precisamente di una riduzione del 75% che si va ad applicare sull'aliquota che il Comune delibera.

Infine sono esenti dal pagamento dell'IMU i **terreni agricoli** purché sussistano le seguenti condizioni:

- terreni destinati all'agricoltura, alla silvicoltura e all'allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- terreni agricoli che rientrano nell'elenco MEF comuni montani esenti IMU pubblicato nella [Circolare Ministeriale n. 9/1993](#);
- terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e imprenditori agricoli professionali, ovvero IAP iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dalla sua posizione geografica;
- terreni siti nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Sarcinelle, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d'Iseo).

GUIDE OPERATIVE

[Contenzioso tributario](#)

[Ricorso](#)

[Litisconsorzio](#)

[Tasso interesse legale, di mora, usurario](#)

[Rateazione](#)

Manovra correttiva: chiusura delle liti pendenti

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

Con la manovra correttiva ([D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)) è stata introdotta la procedura per la **definizione agevolata delle controversie tributarie** attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in **ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Esclusioni

Sono espressamente **escluse** dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

1. le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea previste dalle Decisioni del Consiglio [n. 2007/436/CE](#) nonché [n. 2014/335/UE](#) (art. 2, paragrafo 1, lettera a);
2. l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
3. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'[art. 16](#) del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Domanda di adesione

La domanda per la definizione, deve essere presentata del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, da chi vi è subentrato o da chi ne ha la legittimazione, a condizione che siano pagati tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo **calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto**.

Importi dovuti

Sono previsti pagamenti differenti nei seguenti casi:

1. se la controversia riguarda esclusivamente gli **interessi di mora** o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione sarà necessario pagare il **40%** degli importi in contestazione;
2. se la controversia riguarda esclusivamente le **sanzioni collegate ai tributi** cui si riferiscono, per la definizione non sarà dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata di cui si parla.

Limitazioni

Nel provvedimento sono poste **alcune limitazioni** per poter accedere alla definizione agevolata:

1. le liti infatti devono essere state instaurate, mediante costituzione in giudizio della parte ricorrente, **entro il 31 dicembre 2016**;
2. alla data di presentazione della domanda, il processo **non deve essersi concluso** con pronuncia definitiva.

Entro il 30 settembre 2017, il contribuente che intende aderire all'agevolazione deve presentare, per ciascuna controversia autonoma una **distinta domanda di definizione** esente dall'imposta di bollo.

Attenzione: per **controversia autonoma** si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Versamento degli importi dovuti

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s.
 Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca
 Tel. 0583.70.99.36 (n°2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: segreteria@studio92.info
 Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU)
 Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467

La definizione, come anticipato, si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti che possono essere effettuati in unica soluzione ovvero in modo rateizzato nel qual caso il numero massimo è di tre rate di cui la prima è di importo pari al 40% del debito.

Il versamento rateale è escluso se gli importi dovuti **non superano 2.000 euro**.

Per il pagamento il provvedimento indica specifiche scadenze, precisamente:

1. il pagamento del debito o della prima rata (40% del totale) deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017;
2. per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40% per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre;
3. per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno.

Il versamento deve essere effettuato in **maniera autonoma** per ciascuna controversia. Ciò implica che se, ad esempio, sono pendenti due controversie di cui una in materia di IRAP ed una in materia di imposta di registro, i versamenti per i due tributi vanno effettuati in modo autonomo.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata nota come rottamazione delle cartelle.

Altri aspetti

La definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

L'adesione alla definizione agevolata non comporta come conseguenza, ai fini processuali, la sospensione delle controversie, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della stessa. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le **controversie definibili** sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

La domanda di definizione può essere respinta, in questo caso il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il contribuente può **impugnare** il diniego entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le **spese del processo estinto** restano a carico della parte che le ha anticipate.